

TI_GERICHTE INC.2001.31404 vom 13. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.31404

FR: TI_GERICHTE INC.2001.31404 du 13 octobre 2006

IT: TI_GERICHTE INC.2001.31404 del 13 ottobre 2006

Regeste

Reclamo contro il parziale respingimento di complemento istruttorio

Erwägungen

E. 1

Verificata la legittimazione del reclamante (accusato nel procedimento) nonché tempestività del reclamo (ricezione della decisione il 7.08.2006, cfr. all. B e C al reclamo stesso), non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti: "a) Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del "fair trial" ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che "nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind" (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all'audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta "wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält" (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) "wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten". Di conseguenza, non è data violazione dell'art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc.

cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). b) Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell'istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l'accusa o meno, indi se deferire l'accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l'abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l'eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell'ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l'amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi. c) La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorché il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio. " (GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

E. 2.1

Nel caso in esame, due sono le richieste: audizione di un funzionario di _____ e acquisizione di atti processuali _____ di condanna nell'inchiesta " _____ " (relativa alla scomparsa dei titoli oggetto della presente indagine). La prima richiesta è volta a sapere se la banca allo stato attuale ha subito un danno (circostanza che, per il reclamante, risulta smentita dal contenuto dell'AI 77) e se tale danno è coperto da assicurazione (cfr. Istanza, pag. 2). In sede di reclamo, alla motivazione di cui sopra vengono aggiunte considerazioni relative all'art. 60 CP ed alla necessità di desumere dai " fatti assicurativi " delucidazioni circa la modalità dei furti di titoli dal forziere della sede centrale della banca _____ (Reclamo, pag. 6 prima parte e 7 ultima parte). La seconda ha lo scopo di ottenere condanne penali definitive in relazione ai reati connessi con la scomparsa dei titoli dal caveau (Istanza, pag. 2) in relazione al capo d'accusa di ricettazione. In sede di reclamo viene aggiunta la considerazione che in assenza di condanna per i furti non esiste la prova che tali reati siano stati commessi, quindi i titoli sarebbero pervenuti a _____ in modo legittimo, con conseguente inconsistenza sia dell'accusa di ricettazione che di quella (per fatti temporalmente successivi) di truffa (Reclamo, pag. 6).

E. 2.2

La decisione del magistrato inquirente è, invece, fondata sul fatto che in merito ai furti sono già stati richiesti ed ottenuti i relativi atti giudiziari dalle autorità _____. Quindi la richiesta formulata in sede di complemento, nella misura in cui chiede l'acquisizione di atti " _____ " sarebbe, in realtà già stata esperita e nella misura in cui chiede l'audizione

(sempre per accertare gli "antefatti") di un funzionario della banca neppure sufficientemente motivata (Decisione 31 luglio 2006). Come già detto, le osservazioni al reclamo non aggiungono alcuna considerazione ulteriore.

E. 2.3.1

Occorre innanzitutto constatare che entrambe le richieste di complemento oggetto di reclamo, sono analoghe ad altrettante richieste formulate dal Procuratore pubblico nella rogatoria indirizzata alle autorità _____ nell'aprile 2002 (AI 62). Infatti, mediante l'atto in questione, il magistrato inquirente ha chiesto gli "atti giudiziari (in particolare verbali d'interrogatorio e sentenze di merito) o rapporti di polizia concernenti i reati commessi in relazione ai titoli _____" nonché l'"audizione di un responsabile dell'istituto bancario _____, in merito alla scomparsa dei titoli" (AI 62 pag. 4 ultime due richieste). Le autorità _____ hanno trasmesso gli atti in evasione della richiesta nel corso del mese di settembre 2002 (AI 73, 77, 77bis).

E. 2.3.2

Non si tratta, quindi per nessuna delle due, di una prova nuova, bensì della riproposizione (neppure della richiesta di completazione) di una prova che il magistrato ha già esperito (o cercato di esperire) ed il cui esito è agli atti. Di conseguenza la motivazione della richiesta non può prescindere dalle risultanze di quanto già esperito e/o limitarsi a chiederne conferma. Inoltre, il principio della buona fede processuale, applicabile anche nella procedura penale (DTF 107 Ia 206; DTF 24 marzo 1994, G.6/1994), vuole che le parti, pur nei limiti del possibile, notificano le prove che ritengono rilevanti e pertinenti senza attendere il momento del deposito degli atti (REP 1999 n. 116; GIAR 6 agosto 1999, 205.1999.4).

E. 2.3.3

Il reclamante ha avuto conoscenza della rogatoria e del suo esito (di cui aveva chiesto fin dal 2002: AI 63 e 72), perlomeno nell'ottobre del 2003 (AI 101). Sebbene non si possa ragionevolmente pretendere particolare attivazione dell'indagato in sede di informazioni preliminari (anche se di lunga durata pluriennale), si deve constatare che la promozione dell'accusa ha avuto luogo nel giugno del 2004; a partire da quel momento è ragionevole ritenere che per richiedere prove (o loro completazione) relative o connesse a quanto già esperito e già agli atti non si attendano due anni. Ciò a maggior ragione se quanto si intende chiedere non è di facile ed immediata acquisizione e se nulla può indurre a pensare che il magistrato inquirente non ritenga sufficiente quanto già acquisito, rispettivamente se ciò risulta evidente da atti successivi (cfr. complemento di rogatoria alle autorità olandesi del 10 giugno 2005 -AI 115-, nel quale non ritorna più sulle richieste precedenti). Senza dire del fatto che tali richieste potevano essere (eventualmente) proposte come da inserire appunto nella rogatoria del 10 giugno 2005 (quanto appena detto lo è con beneficio del dubbio in quanto non è dato sapere sulla base degli atti, e nel silenzio delle parti sulla questione, se sia stata offerta possibilità concreta di partecipare a tale prova come già richiesto con scritto del 30 aprile 2002 - AI 63). Sia come sia, su tutte queste questioni l'istanza di complemento ed il reclamo sono silenti. Pertanto non si può che constatare oggettiva carenza di motivazione circa la novità delle richieste, nonché la loro tardività.

E. 2.4.1

Inoltre, se si preferisce abbondanzialmente, le prove richieste difettano pure del requisito della rilevanza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico (come sostenuto dalla

parte civile), rispettivamente della sufficiente motivazione in merito a tale requisito.

E. 2.4.2

L'ipotesi di reato che le prove richieste dovrebbero aiutare a chiarire è la ricettazione (art. 160 CP). Trattasi di un reato formale (DTF 109 IV 1) che presuppone sì l'esistenza di una infrazione (contro il patrimonio in senso lato: DTF 112 Ib 225) a monte, ma non che tale infrazione sia constatata giudiziariamente con sentenza definitiva; basta che " la chose recelée ait été obtenue par une activité présentée, du point de vue objectif, les caractéristiques d'une infraction " (BJP 1996 n. 59). La condanna per ricettazione non presuppone quella dell'autore del reato "a monte". Un legame (procedurale/formale) tra i due reati è dato solo qualora dovessero emergere le condizioni di cui all'art. 160 cifra 1 cpv. 3 CP. Inoltre, la ricettazione non presuppone che la persona accusata di tale reato conosca l'esatta natura e le circostanze del reato "a monte" (DTF 119 IV 247) e neppure che conosca e/o abbia avuto una relazione "diretta" con l'autore del reato "a monte" (DTF 112 IV 77). Pertanto, la richiesta di " atti giudiziari cresciuti in giudicato che comprovino la condanna penale di qualsivoglia persona " (cfr. Istanza) in relazione ai reati connessi alla scomparsa dei titoli, al fine di avere " la prova che qualcuno sia mai stato condannato " (Reclamo, pag. 7) non adempie il requisito della rilevanza per le conclusioni del magistrato inquirente, quantomeno non è motivata in relazione a tale requisito (anche in considerazione i quanto già acquisito agli atti).

E. 2.4.3

Anche la questione del danno attuale patito dall'istituto di credito, che si vorrebbe accertare mediante l'audizione di un alto funzionario a conferma di quanto emerge dall'AI 77, non adempie il requisito della rilevanza (invero appare pretestuosa). Come detto la ricettazione è un delitto formale di messa in pericolo astratta (DTF 109 IV 1; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 1997, p. 244) che si realizza indipendentemente da considerazioni di tipo economico, come risultato dell'atto, per l'autore ma anche per la vittima che, di fatto subisce il danno patrimoniale a seguito del reato a monte; il danno causato dalla ricettazione è quello di impedire o ritardare il diritto di recuperare ciò che le è stato "tolto" in modo delittuoso (DTF 116 IV 199). In sostanza il danno è la privazione del possesso, causata dal reato a monte, che la ricettazione tende a perpetuare. Nel contempo, è evidente che le affermazioni secondo cui la banca " fino ad oggi non ha subito nessun danno " contenute in numerosi passaggi dell'AI 77 (in riferimento a vari titoli "scomparsi"), si riferiscono ad un danno ulteriore (per così dire aggiuntivo, o successivo/consequente, allo spossessamento) costituito dagli effetti di un'eventuale messa all'incasso dei titoli tramite sistemi convenzionali, circostanza comunque successiva alla ricettazione in quanto tale.

E. 2.4.4

Inoltre, e da ultimo, incombe alla eventuale vittima del reato (se del caso con l'ausilio del magistrato inquirente e non dimenticando che, nel caso in esame, la _____ è parte al procedimento) fornire gli elementi concreti e completi del danno per ottenere condanna a risarcimento nell'ambito della procedura civile che affianca quella penale, rispettivamente per ottenere applicazione dell'art. 60 CP, qualora siano state erogate multe, confiscati beni o erogati crediti compensatori.

E. 3

Intimazione (con le osservazioni presentate dalle parti): giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.